

NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO N.24/2022

EPACA

PENSIONI: A LUGLIO LA “QUATTORDICESIMA” E BONUS 200 EURO

Molti pensionati a luglio vedranno l'importo della pensione maggiorato della “quattordicesima” e del bonus di 200 euro.

Andiamo per ordine: la corresponsione della quattordicesima a luglio sarà a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici gestiti dall'Inps e del Fondo Clero. È necessario essere in presenza di determinate condizioni reddituali e con un'età pari o superiore a 64 anni. **Hanno diritto alla "quattordicesima"**, anche i titolari assegno ordinario di invalidità, di pensione inabilità o di pensione ai superstiti mentre risultano esclusi dal beneficio gli assegni e le pensioni sociali e le prestazioni di natura assistenziale. **La somma aggiuntiva** viene erogata con un importo diverso a seconda se il titolare della prestazione ha un reddito complessivo personale ricompreso entro **1,5 volte** il trattamento minimo previsto nel fondo pensione lavoratori dipendenti oppure compreso tra **1,5 volte e 2 volte** il predetto trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento viene corrisposto fino a **concorrenza** del predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante. Ai fini della determinazione del reddito è rilevante il solo *reddito individuale* del titolare. **L'importo erogato varia altresì a seconda dell'anzianità contributiva complessivamente maturata e del reddito del pensionato.** Con un reddito superiore a 1,5 volte il trattamento minimo ed entro le due volte la somma è pari a **336 euro, 420 euro o 504 euro** a seconda, rispettivamente, se ha versato fino a 15 anni di contributi, fino a 25 anni di contributi o più di 25 anni di contribuzione. Se il pensionato ha un reddito sino a 1,5 volte il trattamento minimo INPS l'importo è pari a **437, 546 e 655 euro** a seconda se la contribuzione versata è rispettivamente inferiore a 15 anni, fino a 25 anni o superiore a 25 anni di contributi.

Inoltre, **l'Inps corrisponderà d'ufficio** (*non si presenta nessuna domanda*), con la mensilità di luglio 2022, un'indennità una tantum pari a 200 euro ai soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022. La condizione prevista per la erogazione della indennità è che il reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non sia superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro. Dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. L'indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili. **L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.** È corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa. Qualora i soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'Inps, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'Inps a seguito di apposita rendicontazione. L'indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

IN PENSIONE CON 41 ANNI SE LAVORATORI PRECOCI

Esiste una particolare categoria di lavoratori per cui è possibile ottenere **uno sconto sul calcolo di anni necessari per andare in pensione anticipata**, che al momento richiede l'obbligo per gli uomini di aver versato almeno 42 anni e 10 mesi e per le donne 41 e 10 mesi. Come avrete intuito dal titolo ci riferiamo ai **lavoratori precoci, così definiti in quanto possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età**. Se ci fermassimo a questo solo requisito, il gioco sarebbe facile e la platea degli aventi diritto sarebbe ampia. La legge prevede però che in aggiunto al requisito del lavoro precoce i lavoratori, al momento della domanda, debbano trovarsi in una delle 5 diverse condizioni: le prime tre riguardano rispettivamente l'essere in stato di disoccupazione, possedere un'invalità non inferiore al 74% oppure godere, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, dei permessi riconosciuti dalla legge 104 per l'assistenza di un familiare che versa in una situazione di handicap grave. Le ultime due condizioni riguardano invece l'appartenenza dei lavoratori a delle speciali categorie che svolgono attività cosiddette usuranti o gravose. L'appartenenza all'una anziché altra lista è semplicemente dettata dall'emanazione di due distinte leggi in periodi diversi (la prima del 2011 e l'altra più recente del 2021). Nel caso inoltre di chi svolga lavori gravosi, la sotto condizione è che l'interessato abbia svolta almeno 7 anni di quel genere di attività negli ultimi 10 oppure 6 negli ultimi 7.

Come ottenere tale beneficio? Per accedere al beneficio della riduzione del requisito contributivo per lavoratori precoci è necessario presentare una domanda di riconoscimento del entro il 1° marzo di ciascun anno e solo in caso di esito positivo, anche a seguito di verifica della relativa copertura finanziaria, presentare la domanda di pensione anticipata.

Naturalmente, se siete interessati in prima persona o conoscete qualcuno a voi vicino che possa rientrare nei requisiti sopra esposti, **l'invito è sempre quello di rivolgersi al vostro ufficio di zona Coldiretti dove un operatore Epaca potrà accompagnarvi nella procedura.**

FISCALE

L'AUTOCERTIFICAZIONE PER DICHIARARE GLI AIUTI DI STATO SLITTA AL 30 NOVEMBRE 2022

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 giugno scorso, è stato prorogato il termine entro il quale va presentata l'autocertificazione per dichiarare gli aiuti Covid-19 ricevuti dalle Ditte per gli anni 2020 e 2021. L'originaria scadenza era prevista per il 30 giugno 2022. Questa proroga fornirà all'Agenzia delle Entrate il tempo necessario per fornire i doverosi chiarimenti ai numerosi quesiti che sono stati posti nel merito dell'autocertificazione e permetterà al contribuente di procedere con tranquillità a quel necessario controllo di tutti i contributi e le misure che sono stati ricevuti per il Covid.

Entro il prossimo 30 Novembre (originaria scadenza 30 giugno), i contribuenti sono obbligati a presentare una dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti Covid ricevuti e per evidenziare le eventuali eccedenze da restituire. Nella pratica, tutti i contribuenti che hanno ricevuto i contributi Covid (es. contributi a fondo perduto, bonus, ristori ecc.) dovranno verificare e dichiarare, con atto notorio, il rispetto della disciplina UE sugli Aiuti di Stato e il rispetto dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 e 3.12 del Temporary Framework in relazione ai limiti previsti al 27 gennaio 2021 e al 31 dicembre 2021 "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nella attuale emergenza Covid-19".

La dichiarazione dovrà essere presentata in via telematica e utilizzando il Modello dell'Agenzia da tutti gli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuti. **La presentazione va fatta entro il prossimo 30 novembre 2022.**

L'omissione o l'indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative e in alcuni casi anche penali.

Nella dichiarazione andranno indicate tutte le misure di cui si è beneficiato che ricadono nelle sezioni 3.1 e 3.12 sia tutti gli altri aiuti non fiscali e non erariali.

Gli importi eccedenti i massimali, potranno essere restituiti volontariamente dal beneficiario o sottraendoli da aiuti ricevuti successivamente per i quali vi sia capienza nei relativi massimali.

Si elencano alcune tipologie di aiuto di carattere fiscale da dichiarare come ad esempio: cancellazione acconto Irap, contributi a fondo perduto, bonus affitti, credito d'imposta per l'adeguamento ambienti di lavoro, esenzioni dall'IMU a particolari categorie di soggetti, credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del canone RAI ecc.

Altri aiuti di carattere non fiscale quali ad esempio: esonero contributivo datori di lavoro, esonero contributivo autonomi, sovvenzioni filiere zootecnia, sovvenzioni per le filiere mais e soia, esonero contributivo assunzione giovani under 36, esonero contributivo donne, finanziamenti che hanno beneficiato della garanzia statale (es. ISMEA, Fondo Centrale di Garanzia per le PMI).

Si fa presente che nel primo periodo di vigenza della **Sezione 3.1** ossia fino al 27 gennaio 2021 il massimale era fissato in una soglia pari ad Euro 100.000 euro per il settore agricolo, 120.000 per il settore della pesca e dell'acquacoltura e 800.000 per gli altri settori.

Dal 28 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 il massimale era fissato in una soglia pari ad Euro 225.000 per il settore agricolo, 270.000 per il settore della pesca e dell'acquacoltura e 1.800.000 per settori diversi.

Il riversamento volontario degli importi che eccedono i limiti dei massimali o la sottrazione dei medesimi da aiuti successivamente ricevuti, devono avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

I contribuenti, per i quali Impresa Verde ha gestito direttamente le pratiche di aiuti, saranno convocati a stretto giro presso gli Uffici di Coldiretti/Impresa Verde Rovigo per la sottoscrizione dell'autocertificazione e la successiva trasmissione all'Agenzia delle Entrate.

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: DAL 1° LUGLIO SCATTANO NUOVE MODALITÀ CONTABILI

Con Provvedimento n. 374343 del 23/12/2021 il Direttore di Agenzia Entrate ha stabilito che dal 01 Luglio 2022 i dati delle operazioni rese/ricevute verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente inviando tramite Sdi un file xml conforme al tracciato della fatturazione elettronica. Tale provvedimento trasforma un adempimento fino ad oggi facoltativo in obbligatorio.

Per le operazioni rese (vendite) verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la tempistica della trasmissione telematica corrisponde con i normali obblighi di emissione della fattura di vendita: entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione della consegna/spedizione del bene comprovato da documento di trasporto o da altro documento idoneo.

Per le operazioni ricevute (acquisti) da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato la trasmissione telematica dev'essere effettuata entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione. Nello specifico in caso di acquisto intracomunitario, l'acquirente italiano dal ricevimento della fattura cartacea avrà tempo fino al 15 del mese successivo per trasmettere i dati del singolo acquisto intra-Ue. La trasmissione telematica avviene predisponendo un altro documento (autofattura di integrazione) che verrà inviato tramite Sdi ad Agenzia Entrate.

Nel caso quindi di operazione intracomunitarie di acquisto (beni/servizi) si invitano le Ditte a consegnare presso la Segreteria di Zona di appartenenza nell'immediato la fattura cartacea ricevuta, oppure inviare la stessa per mail nei canali predisposti per l'emissione delle fatture elettroniche, permettendo così agli Operatori di Coldiretti/Impresa Verde Rovigo srl di adempiere nei tempi previsti dalla norma alla trasmissione telematica.